

COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

(Prov. di Foggia)



Copia

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Determinazione n. 68 del 14-04-2015

OGGETTO: Attivazione procedure per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato mediante procedura semplificata ai sensi dell'art. 16 comma 1 lettera e) della direttiva del Parlamento Europeo n. 18/2004 e art 27 del codice unico degli appalti.

L'anno duemilaquindici addì quattordici del mese di aprile,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- **Visto** il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- **Visto** il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.70 dell'08.04.2015, con la quale è stato approvato l'atto generale d'indirizzo, finalizzato a disciplinare l'attivazione delle procedure per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, demandando al dirigente dell'Ufficio del Personale, l'adozione di apposito atto gestionale per dare attuazione all'indirizzo;

Dato atto che l'Ufficio del Personale deve individuare il fornitore per la somministrazione di lavoro;

Atteso:

- che la somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere acquisita dall'Amministrazione, avvalendosi di una delle agenzie autorizzate ai sensi del citato D.Lgs. 276/2003;
- che la somministrazione di lavoro si configura come appalto pubblico di servizi per la selezione dei potenziali contraenti;
- che, ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture", il contratto di somministrazione di lavoro, in quanto contratto "concernente contratti di lavoro", rientra tra i c.d. "contratti esclusi" dall'applicazione del medesimo D.Lgs. 163/2006;
- che, ai sensi dell'art. 27 (Principi relativi ai contratti esclusi), del D.Lgs. 163/2006, "*L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,*

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto. Si applica, altresì, l'articolo 2, commi 2, 3 e 4.” ;

- che, pertanto, è possibile l'affidamento del servizio in oggetto previo invito ad almeno tre concorrenti, prescindendo, quindi, dalle ordinarie forme di affidamento previste dal citato D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture”;
- che, ai sensi del citato art. 27 del D.Lgs. 163/2006, anche nell'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del codice, è comunque necessario assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità;

Considerato:

- che l'Amministrazione deve attivare adeguate procedure selettive finalizzate ad individuare una Società, autorizzata ai sensi del citato D.Lgs. n. 276/2003, per la fornitura di lavoro temporaneo;
- che la situazione di presupposto comprovante il ricorso al lavoro temporaneo e le correlate valutazioni di natura organizzativo-economica configurano gli sviluppi temporali del rapporto contrattuale su una base biennale, con verifica annuale;
- che, in relazione alla durata ipotizzabile del contratto ed alla necessità di enucleare adeguati elementi qualificativi delle Società fornitrici, è opportuno avviare una procedura, per la selezione dei potenziali contraenti, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità;

Rilevato:

- che l'Amministrazione, nel corso del periodo di fornitura, è libera di richiedere prestazioni per un importo complessivo inferiore al valore indicato, senza alcun limite percentuale, mentre la ditta si impegna a fornire prestazioni per un importo superiore del 20% di quello indicato;
- che l'importo presunto dal suddetto contratto di fornitura di lavoro temporaneo ammonta a € 20.000,00= per un anno, con possibilità di interruzione senza che l'aggiudicatario abbia nulla da eccepire, fatta salva la possibilità di rinnovo ad insindacabile giudizio dell' Amministrazione;
- che si provvederà all'impegno della spesa nell'anno di validità del contratto fino ad un importo di € 20.000,00= eventualmente incrementato del 20%, fermo restando la clausola che le somme saranno messa a disposizione dall'ente richiedente la fornitura del servizio.

Visto:

- il D.Lgs. 276/2003 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”;
- in particolare, gli artt. 20 ss. che disciplinano la somministrazione di lavoro, quale fornitura professionale di manodopera, in quanto i lavoratori svolgono per tutta la durata della somministrazione la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione ed il controllo dell'utilizzatore;
- il comma 4 del medesimo art. 20 che disciplina la somministrazione a tempo determinato e ne individua il presupposto per il ricorso “*nelle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore*”, da intendersi quali ragioni di carattere oggettivo riferibili alla ordinaria attività dell'utilizzatore e che prescindono dalla

temporaneità dell'esigenza per fondarsi, diversamente da quanto avviene per il lavoro interinale, sulle esigenze tecniche, produttive ed organizzative proprie della struttura;

Ritenuto, a tal fine:

- di dover attivare adeguate procedure selettive finalizzate ad individuare un'agenzia, autorizzata ai sensi del citato D.Lgs. 276/2003, cui affidare il servizio in oggetto;
- di stabilire che l'appalto sarà aggiudicato, nel rispetto dei principi di cui al citato art. 27, preferendo, la procedura semplificata, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, in modo da garantire l'imparzialità, la parità di trattamento e la massima trasparenza, contemperandone, però, i rigori formali, in funzione dell'esigenza di economicità e di efficacia, nonché di proporzionalità, attraverso una riduzione e semplificazione di tutti i termini e le modalità procedurali di pubblicazione del bando e presentazione delle offerte;
- di invitare almeno 3 agenzie autorizzate e di dare ampia pubblicità al bando tramite pubblicazione sul sito WEB dell'ente [www. Comune.santagatadipuglia.fg.it](http://www.Comune.santagatadipuglia.fg.it);

Dato atto:

- che, è stato richiesto il codice di CIG che identifica la procedura: Z7A1413776;
- che, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, in data 19.03.2015 con prot. n. 2252 è stata trasmessa alle rappresentanze sindacali la delibera n. 61 del 31.03.2015;

Visto:

- lo schema di lettera di invito, il disciplinare di gara ed il capitolato speciale d'appalto riportate, rispettivamente negli allegati "A", "B" e "C" al presente atto;

D E T E R M I N A

1. **Di attivare** le procedure per la selezione di una delle agenzie autorizzate ai sensi del citato D.Lgs. 276/2003, cui affidare il "Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato";
2. **Di stabilire**, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, che la scelta del contraente avviene con il ricorso alla procedura semplificata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 27 del D.Lgs. 163/2006, osservando i termini e le modalità procedurali riportati negli atti di gara di cui in appresso, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art.83 del D.Lgs. 163/2006;
3. **Di approvare** lo schema di lettera di invito, il disciplinare di gara ed il capitolato speciale d'appalto per la disciplina del rapporto di servizio in oggetto, che distinti, rispettivamente sotto le lettere "A", "B" e "C", vengono allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
4. **Di riservarsi** di provvedere all'impegno di spesa all'intervento 1.09.01.03 (1090) nell'anno di validità del contratto fino ad un importo di € 20.000,00= eventualmente incrementato del 20%, fermo restando la clausola che le somme saranno messe a disposizione dall'ente richiedente la fornitura del servizio.
5. **Di precisare**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
 - a) il contratto per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, da stipularsi a seguito del perfezionamento delle procedure di selezione del contraente, ha come finalità principale l'acquisizione di risorse umane per specifiche esigenze correlate ad attività istituzionali degli enti associati, meglio precisate in premessa;

- b) oggetto del contratto è la somministrazione di lavoratori a tempo determinato, da parte dell'agenzia che verrà individuata come affidataria contraente, per le unità, categorie e profili professionali che verranno richiesti;
- c) la stipulazione del contratto si avrà in forma pubblica amministrativa;
- d) gli elementi essenziali del contratto sono specificati nel capitolato speciale d'appalto e nel disciplinare di gara.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
(F.to Dott. Giuseppe MARCHITELLI)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e successive modificazioni

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria (art. 151 D.Lgs. 267/2000) e che gli impegni contabili sono stati regolarmente registrati così come descritto nella presente determinazione.

Sant'Agata di Puglia, li 14-04-2015

Il Responsabile del Settore EE.FF.

F.to Dott. Giuseppe MARCHITELLI

In data 14-04-2015 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di Segreteria per i successivi adempimenti.

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Giuseppe MARCHITELLI

Copia conforme all'originale.
Li 14-04-2015

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. N. 276

La presente determinazione viene trasmessa in data odierna all'Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg. consecutivi dal 14-04-2015 al 29-04-2015.

Li 14-04-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Giuseppe MARCHITELLI